REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 22

Anno 57 **27 ottobre 2026** **N. 281**

LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2026, N.15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026, N.5 "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE"

LAVORI PREPARATORI

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3492 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3299 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Carletti, Calvano, Costi, Larghetti, Burani, Trande, Valbonesi, Proni, Critelli, Daffadà, Castellari, Bosi, Parma, Ancarani, Lembi, Quintavalla, Zappaterra, Albasi, Massari, Costa, Lucchi

LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2026, N.15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026, N.5 "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I **Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5**
Art. 1 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 2 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 4 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 5 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 6 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 7 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026
Capo II **Disposizioni finali**
Art. 8 Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026
Art. 9 Disposizioni transitorie
Art. 10 Entrata in vigore

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale) è sostituito dal seguente:

> "6. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, i Comuni, nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, possono richiedere l'istituzione di una fascia di rispetto non superiore a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede necessitino di un livello ulteriore di tutela, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024. La previsione di cui al primo periodo del presente comma non si applica agli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.".

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2026, le parole "è ammessa qualora risulti compatibile con le" sono sostituite dalle seguenti: "deve tenere conto delle".

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026, è sostituito dal seguente:

> "1. Le aree agricole qualificate come idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento né superiori all'1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all'anno 2020.".

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026, è sostituito dal seguente:

"5. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo, calcolate anche tenendo conto delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, ai progetti situati in aree agricole idonee non si applicano le semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024 e le stesse aree agricole perdono lo status di aree idonee. Al raggiungimento delle soglie, anche per gli impianti agrivoltaici, le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori, in sede di ponderazione degli interessi, nell'ambito dei relativi procedimenti, che si svolgono sempre in via ordinaria, tengono prioritariamente conto dell'esigenza di tutelare il pregio e il valore delle aree agricole regionali e il parere del Comune territorialmente interessato ha natura vincolante. Resta fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.".

Art. 4

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2026, le parole ", riconducibile a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzato nel medesimo Comune o in Comuni contermini." sono sostituite dalle seguenti: "in più interventi, relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile, riconducibili a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzati nel medesimo Comune o in Comuni contermini.".

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2026 è sostituito dal seguente:

"4. Il proponente deve presentare, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata a prima richiesta e senza eccezioni, finalizzata alla copertura dei costi di rimozione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo della completa rimozione delle opere interrate e delle fondazioni, del recupero geomorfologico del sito e dello smaltimento dei materiali. La garanzia è prestata per l'intera durata dell'impianto e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla sua dismissione, anche mediante più fideiussioni, senza soluzione di continuità della garanzia stessa, pena la revoca del titolo autorizzatorio e abilitativo e deve essere aggiornata a carico del proponente con cadenza quinquennale.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 legge regionale n. 5 del 2026, è inserito il seguente:

> "1 bis. L'innalzamento di cui al comma 1 non trova applicazione qualora l'intervento rientri tra quelli soggetti a VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2026, le parole "di potenza non superiore a 1 megawatt siano intestati a una comunità energetica rinnovabile, nonché per quelli la cui energia prodotta sia ceduta integralmente alla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "siano intestati a una comunità energetica rinnovabile o risultino nella disponibilità e sotto il controllo di una comunità energetica rinnovabile".

Art. 7
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026 dopo le parole "L'installazione è consentita" sono inserite le seguenti: ", nelle aree di bacino aventi una profondità superiore a 3 metri,".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026, è sostituito dal seguente:

> "2. In caso di installazione di impianti flottanti in bacini e invasi artificiali privi di vincoli, non trovano applicazione i criteri di installazione di cui al comma 1.".

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026, è abrogato.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026 è sostituito con il seguente:

"Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Le previsioni della presente legge si applicano alle procedure la cui istanza è presentata successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 ottobre 2026 MICHELE DE PASCALE

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. **1589** del **23 settembre 2026**; oggetto assembleare n. **3299** (**XII Legislatura**):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. **52** del **25 settembre 2026**;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente “Territorio, Ambiente, Mobilità”;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. **4/2026** del **14 ottobre 2026**, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e del relatore di minoranza, consigliere Alessandro Aragona, nominati dalla Commissione in data 30 settembre 2026;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del **21 ottobre 2026,** alle ore **20:02,** atto n. **28/2026**.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3492 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 3299 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)". A firma dei Consiglieri: Sabattini, Carletti, Calvano, Costi, Larghetti, Burani, Trande, Valbonesi, Proni, Critelli, Daffadà, Castellari, Bosi, Parma, Ancarani, Lembi, Quintavalla, Zappaterra, Albasi, Massari, Costa, Lucchi

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la transizione energetica rappresenta una priorità strategica per il contrasto al cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni climalteranti, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il rafforzamento della sicurezza e dell'autonomia energetica del Paese;

l'accelerazione della diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce una condizione essenziale per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, contenere l'esposizione alla volatilità dei mercati energetici e accompagnare cittadini, imprese ed enti locali verso un modello di produzione e consumo dell'energia più sostenibile;

la transizione energetica deve essere accompagnata da politiche capaci di garantire equità sociale e di contrastare la povertà energetica, fenomeno che colpisce le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, limitandone la possibilità di accedere a servizi energetici essenziali a costi sostenibili.

Considerato che

le Comunità energetiche rinnovabili (CER) costituiscono uno strumento fondamentale per promuovere un modello energetico partecipativo, decentrato e fondato sulla condivisione locale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, consentendo a cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, associazioni e altri soggetti ammessi dalla normativa di concorrere attivamente alla transizione energetica;

le CER possono generare benefici ambientali, economici e sociali per i territori nei quali operano, favorendo la diffusione dell'autoconsumo, la riduzione dei costi energetici per i partecipanti, la valorizzazione delle risorse locali e la destinazione di parte dei benefici economici a finalità sociali, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità;

la diffusione delle CER può inoltre favorire una maggiore partecipazione delle comunità locali alle scelte energetiche, rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, cittadini e sistema produttivo e contribuire alla costruzione di un sistema energetico più resiliente e sostenibile.

Richiamati

la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come successivamente modificata;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, con particolare riferimento agli articoli 31 e 32, che disciplinano rispettivamente le Comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile;

il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, recante i criteri e le modalità per l'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, cosiddetto decreto CACER;

la legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, recante "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale", e il progetto di legge in esame, che interviene sulla disciplina regionale per favorire un quadro normativo maggiormente coerente con quello nazionale.

Evidenziato che

il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, ha introdotto un sistema di tariffazione incentivante per l'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo da fonti rinnovabili, comprese le Comunità energetiche rinnovabili, prevedendo un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e, in ogni caso, un termine per l'accesso agli incentivi non oltre il 31 dicembre 2027;

tale scadenza, in assenza di un tempestivo intervento normativo nazionale, rischia di generare incertezza tra i soggetti che stanno valutando la costituzione di nuove CER o la realizzazione di impianti destinati a farne parte, compromettendo la programmazione degli investimenti e la sostenibilità economica dei progetti;

la costituzione e l'avvio operativo di una CER richiedono tempi significativi per aggregare i partecipanti, individuare le aree e gli impianti, predisporre gli studi di fattibilità, definire gli assetti giuridici e organizzativi, ottenere le autorizzazioni necessarie e reperire le risorse finanziarie. Si tratta di processi che non possono essere compressi senza rischiare di penalizzare la qualità e l'effettiva realizzabilità delle iniziative;

la certezza della continuità degli incentivi costituisce pertanto una condizione essenziale per consentire a Comuni, cittadini, imprese, cooperative, associazioni e soggetti del Terzo settore di assumere decisioni di investimento sulla base di un orizzonte temporale adeguato, evitando che l'incertezza sulle regole future determini il rinvio o l'abbandono dei progetti;

intervenire soltanto in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2027 sarebbe tardivo rispetto alle esigenze di programmazione del settore: la proroga deve essere definita con congruo anticipo affinché possa orientare fin da ora le scelte di investimento, favorire la costituzione di nuove comunità e consentire agli impianti di entrare in esercizio nell'ambito di un quadro incentivante certo;

il termine del 31 dicembre 2030 rappresenta un orizzonte temporale coerente con la necessità di accompagnare il Paese verso gli obiettivi climatici ed energetici del decennio, assicurando un periodo aggiuntivo di tre anni per consolidare le esperienze in corso e ampliare la diffusione delle CER, in particolare nei territori e tra i soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso alle risorse finanziarie e alle competenze tecniche.

Ritenuto che

sia necessario che il Governo intervenga con urgenza e non oltre il 2026, per definire la proroga del termine per l'accesso alle tariffe incentivanti al 31 dicembre 2030, evitando di lasciare cittadini, imprese ed enti locali in una condizione di incertezza per tutto il periodo che precede la scadenza attualmente prevista;

l'intervento debba essere accompagnato da una valutazione dell'adeguatezza del contingente di potenza incentivata e delle risorse disponibili, affinché l'estensione temporale non resti una previsione meramente formale, ma si traduca in un'effettiva possibilità di accesso agli incentivi per un numero più ampio di iniziative;

la Regione Emilia-Romagna debba assumere un'iniziativa istituzionale immediata, anche in raccordo con le altre Regioni e con le rappresentanze degli enti locali, per sollecitare il Governo a definire la proroga, riconoscendo così il ruolo centrale delle CER nelle politiche nazionali per l'energia, il clima e la coesione sociale.

Ritenuto altresì che

sia necessario chiarire il significato dell'espressione «nella disponibilità e sotto il controllo» della Comunità energetica rinnovabile (CER), introdotta dall'articolo 5, comma 2, del progetto di legge regionale in discussione, individuando indirizzi e criteri che garantiscano certezza interpretativa e uniformità applicativa della norma.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

impegna la Giunta regionale

a farsi parte attiva nei confronti del Governo e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, chiedendo l'adozione, entro il 2026, dei necessari provvedimenti normativi per prorogare espressamente al 31 dicembre 2030 il termine per l'accesso alle tariffe incentivanti previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, comprese le Comunità energetiche rinnovabili;

a rappresentare al Governo la necessità di approvare con urgenza la proroga, senza attendere l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2027, affinché cittadini, imprese, Comuni e soggetti promotori possano decidere di investire sulla base di un quadro normativo stabile e prevedibile;

a chiedere che l'estensione del termine al 31 dicembre 2030 sia accompagnata da una verifica dell'adeguatezza del contingente di potenza incentivata e delle risorse disponibili, affinché la proroga garantisca un'effettiva continuità del sostegno e non si traduca in un'estensione temporale priva di adeguate possibilità di accesso;

a promuovere la questione nelle sedi di confronto e coordinamento istituzionale con le altre Regioni, con il sistema delle autonomie locali e con gli interlocutori nazionali competenti, sostenendo un'iniziativa comune per la proroga degli incentivi e il rafforzamento delle politiche a favore delle CER;

ad approvare, con proprio atto, indirizzi e criteri che assicurino certezza interpretativa dell’articolo 5, comma 2, del progetto di legge, garantendo ai soggetti interessati la necessaria uniformità applicativa;

a proseguire e rafforzare, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, le attività di informazione, accompagnamento tecnico e sostegno rivolte a Comuni, cittadini, imprese, associazioni e soggetti del Terzo settore, con particolare attenzione alle iniziative capaci di generare benefici ambientali e ricadute sociali, contribuendo al contrasto della povertà energetica.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 2026



Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente